

*Wm*

Servizio Legale, eccepiva:

- che, in data 3 aprile 1950, il Paoletti, rientrato in Italia, aveva riscosso dall'Istituto la somma di L. 1.000.000- rilasciando liberatoria quietanza per l'opera comunque e in qualunque tempo prestata; la domanda di risarcimento doveva intendersi pertanto colpita da preclusione;
- che, in ogni caso, non era fondato l'assunto avversario secondo cui il Presidente e il Direttore generale dell'epoca avrebbero "ordinato" al Paoletti, tra il dicembre 1942 e il gennaio 1943 di non muoversi dalla sede;
- che, infine, essendo il Paoletti legato all'Istituto da un rapporto di agenzia, lo stesso Paoletti avrebbe potuto in ogni momento, prima del precipitare degli eventi militari, recedere dal rapporto (cesso unilaterale od utrum) facendo uso della facoltà contrattualmente prevista (dimissione, ai sensi dell'art. 2 del Capitolo).

In relazione alle eccezioni dell'Istituto, il Paoletti deduceva, chiedendo prova per testi: